

**CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI MEDICHE DI
NEFROLOGIA E DIALISI - RINNOVO**

tra

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis, di seguito denominata
ASL 7 con sede legale in Carbonia Via Dalmazia, codice fiscale e partita IVA
03990310926 , nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Giuliana
Campus, in qualità di Legale Rappresentante,

e

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano, di seguito
denominata ASL 6, con sede legale in Sanluri, Via Ungaretti, n. 9, codice
fiscale / partita IVA n. 03990320925 , nella persona del Direttore Generale
Dott. Giorgio Carboni, in qualità di Legale Rappresentante

Premesso che

- la ASL 7 Sulcis, nelle more dell'espletamento delle procedure pubbliche di
coperture dei posti vacanti, per assicurare i livelli essenziali di assistenza,
ha stipulato con la ASL 6 Mediocampidano la convenzione oggetto del
presente rinnovo scaduta nel mese di Dicembre dell'anno 2022;

- ad oggi perdurano le condizioni di necessità che hanno motivato la stipula
della convenzione che si intende rinnovare per un periodo di sei mesi.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

Le premesse formano parte integrante del presente atto.

Oggetto della presente convenzione è il rinnovo della convenzione con la
ASL 6 del Mediocampidano approvata con delibera del Direttore Generale
della Asl Sulcis n 96 del 14/06/2022 repertorio n. 13 del 17/06/2022 alle

stesse condizioni e modalità **per 90 ore mensili**.

Art. 2 – Rinvio alle condizioni concordate

Si rinvia alla convenzione già stipulata tra le parti per quanto riguarda le modalità di espletamento delle prestazioni rese da parte dei Dirigenti Medici, le tariffe e le modalità di fatturazione, gli oneri assicurativi, e tutto quanto non espressamente richiamato si intende rinnovato sino al 30 giugno 2023.

art. 3 Disposizioni finali

Il presente atto, composto da n. 2 pagine e n. 3 articoli, verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131. Le spese per l'imposta di bollo della presente convenzione saranno per intero a carico della ASL Sulcis senza diritto di rivalsa. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che la chiede.

La sottoscrizione del documento è apposta digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990, come modificato dal D.L. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in esso contenute.-----

Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore Generale ASL 7 Dott.ssa Giuliana Campus